Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Seduta del 06/02/2019

FATTO

La ricorrente, cointestataria unitamente al defunto marito, di un buono fruttifero postale a termine emesso il 30/03/2001, del valore nominale di euro 1.000,00, in data 23/08/2018 recava presso gli uffici dell'emittente e si sentiva opporre da quest'ultimo il rifiuto alla riscossione del relativo importo, motivato dalla sopravvenuta prescrizione del diritto. Esperita inutilmente la prescritta fase del reclamo, propone ricorso per chiedere la condanna dell'emittente al rimborso dei buoni, nell'attuale valore. Al riguardo, parte ricorrente, richiamando quanto già contestato all'ente emittente il titolo in fase di reclamo, eccepisce che, non essendo sul retro riportata alcuna indicazione relativa alla scadenza. al rendimento, al tasso di interesse o all'eventuale importo corrisposto alla scadenza del titolo, era nella convinzione che si trattasse di un buono a scadenza ventennale, attesa la sua richiesta di acquistare un buono con queste caratteristiche e non un buono con scadenza a sei anni. Eccepisce, altresì, di non essere stata posta a conoscenza della scadenza del buono e del termine di prescrizione, né all'atto della sua sottoscrizione mediante il rilascio del foglio informativo riportante le relative condizioni ovvero tramite l'apposizione del timbro sul titolo con le relative caratteristiche né successivamente e che a tal fine non è sufficiente la generica dizione "a termine" ivi indicata. Richiama, a sostegno della propria domanda sia precedenti pronunzie dell'Arbitro che la sentenza n. 13979/2007 della Cassazione SS.UU.
Costituitosi, il resistente eccepisce che il titolo in parola - emesso, in data 30/03/2001- appartiene alla serie "AA1" (il cui periodo di emissione intercorre dal 28/12/2000 al 13/04/2001) istituita con D.M. del Tesoro del 19 dicembre 2000, con durata massima di 6

anni e liquidabilità in capitale ed interessi (lordo pari al 35% del capitale sottoscritto) al termine del sesto anno successivo a quello di emissione, allorché diventava infruttifero. Precisa, altresì, che nel caso di specie trova applicazione la disposizione contenuta nell'art. 8 del D.M. del Tesoro del 19 dicembre 2000 che recita "i diritti dei titolari dei Buoni fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo". Ne deriva che, essendo stato il BFP sottoscritto in data 30/03/2001 e, avendo lo stesso una durata massima di 6 anni, il termine ultimo per la richiesta di rimborso del titolo scadeva il 30/03/2017. Avendo la ricorrente richiesto il rimborso del titolo il 23/08/2018, legittimamente è stata eccepita la prescrizione del relativo diritto nel pieno rispetto della normativa vigente. Precisa, altresì, che il D.M. del MEF del 5 dicembre 2003 ha disposto il subentro, in qualità di emittente, del Ministero alla Cassa depositi e Prestiti con la conseguenza che i BFP emessi dal 18/11/1953 al 13/04/2001 si considerano come emessi dallo stesso MEF e sono equiparati ai titoli del debito pubblico ai quali sono applicabili, in tema di prescrizione, le norme del Codice Civile (art.23 D.P.R. 30 dicembre 2003 n.298). E' costante orientamento del MEF quello di non dar corso al rimborso dei titoli per i quali sia spirato il termine prescrizionale, anche al fine di garantire l'assoluta parità di trattamento tra i possessori di titoli del debito pubblico. Precisa, altresì, che con l'entrata in vigore del D.M. 19 Dicembre 2000 è stata prevista dall'art. 6 l'introduzione del Foglio Informativo, riportante le descrizioni e le caratteristiche dei buoni da consegnare ai sottoscrittori e, dunque, con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore, ove erano indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario. Precisa, inoltre, che all'epoca della sottoscrizione del buono *de quo* veniva rilasciato il citato Foglio Informativo (allegato n.3) che riporta chiaramente il periodo di prescrizione del titolo, decorso il termine di 10 anni dalla scadenza dello stesso. A conferma della correttezza del proprio operato, allega (sub.4) evidenza dell'avvenuta prescrizione dei BFP emessi nella data in cui risulta sottoscritto il titolo oggetto del ricorso, estratta dal sito di CC.DD.PP. Ribadisce, dunque, la assoluta trasparenza della propria condotta che non ha ingenerato alcun affidamento nella ricorrente sull'appartenenza del titolo ad una serie diversa, essendo su di esso riportata la dicitura "a termine" e la data di emissione, ossia gli elementi necessari per risalire alla tipologia ed alla conseguente durata.
In sede di repliche, la ricorrente, ribadendo quanto già espresso in sede di ricorso, ha lamentato, altresì, che, contrariamente a quanto previsto dal decreto di emissione della serie in parola, non le è stata consegnata al momento della sottoscrizione una copia dei fogli informativi riportanti le condizioni del titolo in oggetto, sostenendo che la presenza della dicitura "a termine" fosse insufficiente a consentirgli di tutelare il proprio diritto alla relativa riscossione.
Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Il ricorso non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il Collegio deve preliminarmente rilevare che la contestazione avanzata dalla ricorrente e relativa al comportamento tenuto dall'intermediario al momento della sottoscrizione del buono in esame, è avvenuta nell'anno 2001 ed è dunque al di fuori della competenza *ratione temporis* dell'Arbitro (il cui perimetro è segnato dalla data del 1° gennaio 2009). Pertanto, il Collegio è impossibilitato a pronunciarsi sul punto.
La domanda della ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto a riscuotere il buono fruttifero sottoscritto dalla stessa e dal cointestatario coniuge defunto, ed

appartenente alla serie "AA1" emesso il 30/03/2001, per il quale l'intermediario oppone l'intervenuta prescrizione.
La ricorrente ha rilevato che sul retro del titolo non è indicata la serie e la data di scadenza e pertanto il titolo è stato scambiato per un buono ordinario ventennale, anziché per un buono a termine della durata di sei anni. Di conseguenza ha chiesto il rimborso del buono con gli interessi. Nelle controdeduzioni, l'intermediario resistente ha affermato che il buono in controversia appartiene alla serie "AA1" collocata tra il 28/12/2000 ed il 13/04/2001. Esso era rimborsabile alla scadenza del sesto anno successivo a quello di sottoscrizione e per i 10 anni successivi, decorsi i quali è intervenuta la prescrizione. Sulla scorta di tale rilievo ha eccepito che pertanto il diritto al rimborso del buono è prescritto.
Sul punto, è ormai ampiamente consolidato un orientamento favorevole all'intermediario convenuto. Infatti, accertato che non è dubbio che il buono in rassegna sia "a termine", come risulta in maniera univoca dal timbro apposto sia sulla parte anteriore che su quella posteriore del titolo, risulta che sul retro del titolo è indicato altresì che "gli interessi corrisposti sono quelli stabiliti nel decreto di emissione della serie vigente alla data di sottoscrizione." Tale dicitura sopperisce alla mancanza dell'espressa indicazione sul buono dei relativi rendimenti, così come del termine per la riscossione. Né assume rilevanza, ad avviso del Collegio al fine di opinare diversamente la circostanza posta in luce dalla ricorrente, della mancata apposizione della serie e della data precisa di scadenza del buono. Come questo Arbitro ha avuto modo di chiarire in analoghe fattispecie, in cui non era chiaramente leggibile il timbro che reca i rendimenti del titolo, la ricorrente, nel caso di specie, avrebbe potuto in ogni momento recarsi presso qualsiasi ufficio postale e chiedere delucidazioni in merito alla durata ed alla fruttuosità del titolo in suo possesso, ponendosi così in condizione di poter desumere il *dies a quo* a partire dal quale sarebbe cominciata a maturare la prescrizione del diritto alla restituzione del capitale e degli interessi maturati.
Deve trovare applicazione dunque, nel caso di specie, la disposizione contenuta nell'art. 8 del D.M. del Tesoro del 19 dicembre 2000: "I diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo". Con riferimento al decorso del termine prescrizionale, anche a voler far coincidere il *dies a quo* di decorrenza del termine prescrizionale con l'ultimo giorno dell'anno di scadenza del titolo medesimo (questione sulla quale pende il giudizio ancora in corso presso il Collegio di coordinamento), deriva che, alla data di sottoscrizione del titolo in contestazione, la serie a termine in corso di emissione era la AA1 (appunto collocata tra il 28/12/2000 ed il 13/4/2001) e vista la data di emissione del titolo (30/03/2001) e la data di scadenza (30/03/2007), individuata a 6 anni ex art. 18 del D.M. 19/12/2000, in assenza di atti interruttivi prima del 31/12/2017 (solo il reclamo del 23 agosto 2018 è da ritenersi tale) il diritto della ricorrente alla riscossione del buono risulta definitivamente prescritto (v. in termini, la decisione di questo Collegio n. 14804/2018).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO